

Prot. n. 110/S.G.

Roma, 08 gennaio 2019

- All' On. **Alfonso BONAFEDE**
Ministro della Giustizia
ROMA
- All' On. **Vittorio FERRARESI**
Sottosegretario di Stato
Al Ministero della Giustizia
ROMA
- All' On. **Jacopo MORRONE**
Sottosegretario di Stato
Al Ministero della Giustizia
ROMA
- Al Pres. **Francesco BASENTINI**
Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
ROMA
- Alla dott.ssa **Lina Di DOMENICO**
Vice Capo del Dipartimento
Dell'Amministrazione penitenziaria
ROMA
- Al dott. **Pietro BUFFA**
Direttore Generale del Personale
E delle Risorse
Dipartimento Amm. Penitenziaria
ROMA
- Alle Segreterie Si.N.A.P.Pe
LORO SEDE

OGGETTO: Canoni degli alloggi di servizio in applicazione al DPR 314 del 15 novembre 2006 – DL Fiscale collegato alla legge di bilancio 2018 - modifiche all'articolo 18 comma 4 della legge 15 dicembre 1990 n. 395 – REVOCA SOSPENSIONE TRATTENUTE SULLO STIPENDIO

Onorevole Ministro

Si ha contezza del fatto che il Direttore Generale del Personale e delle risorse del DAP, con nota datata 7 gennaio 19, ha impartito disposizioni di revoca delle precedenti indicazioni con cui si sospendeva la trattenuta sullo stipendio per i poliziotti penitenziari fruitori delle caserme. Con la medesima nota, sulla base di un'interpretazione "autentica" dal firmatario del provvedimento, si dispone altresì il recupero delle somme non trattenute sulla base delle previgenti disposizioni impartite dal medesimo ufficio ed oggi revocate.

Il nodo gordiano è costituito dalla novella legislativa pubblicata in GU in data 16 ottobre 2017, meglio nota come DL Fiscale collegato alla legge di bilancio 2018.

Tale norma, emendando l'articolo 18 comma 4 della legge 395/1995, ha chiarito che l'utilizzo degli alloggi collettivi di servizio per il personale di polizia penitenziaria è a titolo gratuito, così arginando gli effetti del procedimento amministrativo che, in applicazione del D.P.R. 314 del 15.12.2006, richiedeva il pagamento di un canone per la fruizione della caserma.

Il precitato decreto fiscale, con la propria conversione in legge n. 172/2017, ha assunto tutte le caratteristiche proprie di un atto normativo, tale per cui non può demandarsi alla libera interpretazione del Dirigente responsabile l'individuazione dei confini della norma, ritenendosi tutt'al più necessario un parere *pro veritate* di altri organi.

Per altro, nella nota qui avversata, il Dirigente Generale firmatario chiarisce di aver rappresentato le proprie perplessità sia all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, sia all'Ufficio Affari Legali del DAP, ma non ne riporta le eventuali indicazioni ricevute.

Orbene, premesso che l'attività ermeneutica condotta dalla Direzione Generale del Personale e delle Risorse del DAP, ad avviso di Questa Segreteria Generale non è condivisibile né in punto di diritto né in fatto di competenza, permangono di fondo due grandi problemi: il primo è la necessità di apporre un immediato argine alle conseguenze della disposizione di cui si discute, che prevede altresì il recupero degli arretrati, per somme il cui ammontare non è di certo trascurabile; il secondo è costituito dal permanere delle necessità e dei motivi di opportunità che hanno spinto il legislatore del 2017 all'adozione di quella novella legislativa, per altro pubblicizzata nel proprio senso implicito (ed esplicito) dall'allora rappresentante dell'Esecutivo, competente per materia e promotore dell'iniziativa.

Resta immutato, infatti, il dato di una provenienza geografica degli appartenenti al Corpo di estrazione prevalentemente meridionale e l'impiego in istituti ubicati a centinaia di chilometri dalla propria residenza; resta immutato il problema di una politica alloggiativa di sostegno mai condotta da questa Amministrazione; né pare esser mai stato risolto o addirittura seriamente affrontato il problema dello status delle caserme e della loro decorosità, tale per cui pretendere il pagamento per il loro utilizzo appare addirittura beffardo.

Per quanto sopra, si vogliono dettare urgenti disposizioni per chiarire nel merito la ratio della previsione legislativa in materia, annullando le disposizioni della nota della DGPR del DAP emanata in data 7 gennaio 2019.

Nella certezza delle rassicurazioni che vorrà fornire in merito, si attende un cortese cenno di riscontro e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Roberto SANTINI
Segretario Generale Si.N.A.P.Pe

